

ALLEGATO 1

Misure delle Istituzioni europee volte alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, nonché al rafforzamento della coesione sociale ed, in particolare, alla protezione delle minoranze, comprese le comunità RSC nell'Unione Europea.

• RISOLUZIONI

Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 aprile 2005	Situazione dei Rom nell'Unione Europea
Risoluzione del Parlamento Europeo del 1^a giugno 2006	Situazione delle donne Rom nell'Unione Europea
Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 novembre 2007	Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati-membri
Risoluzione del Parlamento Europeo del 31 gennaio 2008	Strategia europea per i Rom
Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 luglio 2008	Censimento dei Rom su base etnica in Italia
Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2009	Situazione sociale dei Rom e su di un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione Europea
Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 marzo 2010	Secondo Vertice europeo sui Rom
Risoluzione del 9 settembre 2010	Situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione Europea
Risoluzione del 9 marzo 2011	Inclusione dei Rom

• DIRETTIVE

Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995	Recante tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000	Recante attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000	Recante un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Direttiva 2002/73/CE	In materia di occupazione e condizioni di lavoro
Direttiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004	Relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004	Recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1^a dicembre 2005	Recante norme minime per le procedure applicate negli Stati-membri, ai fini del riconoscimento e della

	revoca dello <i>status</i> di rifugiato
--	---

• **DECISIONI**

Decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000	Recante istituzione di un Programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006);
Decisione-Quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008	Sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale

• **REGOLAMENTI**

Regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010	Recante modifica del Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate
---	---

• **CONCLUSIONI**

Conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2007 e del giugno 2008 (nonché le Conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2010)	“Strategia Europa 2020”
Conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"	Sull'inclusione dei Rom, approvate a Lussemburgo, l'8 giugno 2009 - ed in particolare i c.d. “Dieci principi di base comuni sull'inclusione dei Rom”
Conclusioni del Consiglio del giugno 2010	Promozione della inclusione dei Rom
Conclusioni del Consiglio del febbraio 2011	Quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale

• **COMUNICAZIONI**

Comunicazione della Commissione sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (COM(2010)0133)
Comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 (COM(2011)173)

Si segnalano, inoltre:

- La creazione di una *Task Force ad hoc* (del 7 settembre 2010) e le sue prime conclusioni;
- le relazioni dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (acronimo in inglese, FRA)¹;
- il Documento di Lavoro dei servizi della Commissione sui Rom in Europa e l'attuazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione Europea per l'inclusione dei Rom (relazione sui progressi compiuti 2008-2010: *"Roma in Europe: The*

¹ Nell'ottobre 2009, la FRA (acronimo inglese dell'Agenzia dell'UE sui Diritti Fondamentali) ha pubblicato un Rapporto sulle condizioni abitative dei Rom e dei Caminanti nell'UE (Rapporto comparativo). Nel novembre 2009, questa ha anche pubblicato un ulteriore Rapporto sulla situazione dei cittadini comunitari Rom, che si muovono o si stabiliscono in un altro Paese dell'UE. La FRA ha, poi, pubblicato nel febbraio 2011, un'indagine EU-MIDIS sulle minoranze europee, occupandosi anche delle comunità RSC. Infine, nel settembre 2011, la FRA ha pubblicato un Rapporto sul “Rispetto e la protezione delle persone, membri di minoranze, biennio 2008-2010”.

Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008-2010"); 11);

- i primi Vertici europei sui Rom (Bruxelles, 2008; e Cordoba, 2010);
- il Decennio per l'Inclusione dei Rom, proclamato nel 2005, rivolto a 12 Paesi, anche extra-comunitari, ed oggi in via di estensione a tutti i Paesi comunitari;
- il Fondo per l'istruzione dei Rom, istituito da un certo numero di Stati-membri dell'UE, Paesi candidati ed altri Paesi, in cui le Istituzioni dell'Unione sono presenti in modo significativo;
- le Conclusioni del Consiglio EPSCO, adottate il 19 maggio 2011, nel quadro comunitario per le Strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020.

ANNESSO 2

CONTESTO NORMATIVO ITALIANO²

- **LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE³**

1. **Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, “Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati-membri, ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato (Recante il testo dell'art. 35, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 rientrante quest'ultima, nel c.d. pacchetto-sicurezza, nella cui cornice occorre ricordare, altresì: le Leggi n.125/2008; e n.133/2008. In particolare, occorre sottolineare che la Legge n.94/2009 non ha abrogato il comma 5 dell'art. 35 del Decreto Legislativo n.286/98 – T.U. sull'Immigrazione. Il divieto di segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza, da parte del personale sanitario e amministrativo, degli immigrati non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, che si rivolgono alle strutture sanitarie - già previsto dal comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98 (TU) - non è stato abrogato, né modificato dalla Legge 15 Luglio 2009, n.94 -, e conserva, quindi, piena vigenza. Si evidenzia tra l'altro che la Legge n. 94/ 2009 ha previsto che l'accesso alle prestazioni sanitarie, di cui all'art. 35 del T.U. non richieda l'esibizione dei documenti inerenti il soggiorno)”;
2. **Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, “Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
3. **Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30**, “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (successivamente emendato dal Decreto Legislativo n.32/2008)”;
4. **Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3**, “Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
5. **Legge Mancino, la n. 205/1993** (emendata dalla Legge n.85/2006), con cui si puniscono i c.d. crimini di odio e più in generale si puniscono gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione, per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali;
6. **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
7. **Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215**, “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (che, oltre ad istituire l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione Razziale), prevede specifiche azioni giudiziarie in caso di atti discriminatori commessi tanto dai singoli quanto dalla P.A., per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali);
8. **Legge 23 febbraio 2001, n. 38**, “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia”;
9. **Legge 15 dicembre 1999, n. 482**, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche-storiche”;
10. **D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**, “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

²Cfr. il materiale presente in: <http://rom.asgi.it/index.php?p=materiali>.

³ Nell'Annesso 2, si riportano per una disamina oggettiva, seppur a titolo non esaustivo, le misure di portata nazionale.

(come successivamente modificato dal regolamento approvato, con D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e successivi)”;

11. **Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (In tale cornice, si fa presente che, per la tutela sociale della gravidanza e maternità e per i minori irregolari, il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.lgs. 286/98, garantisce espressamente, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. Inoltre sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle Leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del Decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; e al punto b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. L’assistenza sanitaria è garantita tramite le strutture ospedaliere di pronto soccorso o secondo le modalità stabilite da appositi accordi regionali, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi specifica esperienza, ai sensi dell’art. 43, comma 8, del D.P.R. 394/99)”;
12. **Legge 28 agosto 1997, n. 302**, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995”;
13. **Legge n.91/1992**, “Nuove norme sulla cittadinanza”;
14. **Legge 27 maggio 1991, n. 176**, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;
15. **Legge 11 marzo 1988, n. 67**, “Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato”;
16. **Legge 25 ottobre 1977, n. 881**, “Ratifica ed esecuzione del Patto Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici, con Protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966”;
17. **Legge 18 marzo 1968, n. 337**, “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;

• **ORDINANZE**

1. **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1^ giugno 2009, n. 3777**, “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Veneto”;
2. **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1^ giugno 2009, n. 3776**, “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Piemonte”;
3. **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ aprile 2009, n. 3751**, “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia”;
4. **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3678**, “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Campania”;

5. **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3677**, “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia”;
6. **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676**, “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio”⁴;

- **D.P.C.M.**

1. **D.P.C.M. 28 maggio 2009**, “Proroga dello stato di emergenza per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia ed estensione della predetta situazione di emergenza anche al territorio delle regioni Piemonte e Veneto;
2. **D.P.C.M. 21 maggio 2008**, “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia”⁵;

- **CIRCOLARI**

1. **Circolare del Ministero dell'Interno del 1[^] dicembre 2009**, recante disposizioni sugli spettacoli viaggianti;
2. **Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2009**, recante disposizioni in materia di immigrazione, cittadinanza, stato civile e iscrizione anagrafica;
3. **Circolare del Ministero dell'Interno del 9 giugno 2009**, recante precisazioni sul Protocollo stipulato tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione "Telefono Azzurro" per la gestione del numero unico europeo per la denuncia di casi di scomparsa di minori;
4. **Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007** in materia di identificazione di migranti minorenni;
5. **Circolare del Ministero dell'Interno del 29 luglio 2005**, per l'applicazione dell'art.109 t.u.l.p.s. – comunicazione delle persone alloggiate;
6. **Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 24, del 1[^] marzo 2006**, intitolata “Linee-guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Nel settore dell'Istruzione, si ricorda altresì il documento dell'ottobre 2007, di indirizzo generale, intitolato: “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri”, a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, all'interno del quale sono esplicitati i principi e le azioni che definiscono il “modello nazionale” per l'accoglienza e l'integrazione di minori di origini culturali diverse, compresi i gruppi Rom e Sinti. In questa cornice, si ricorda altresì il Terzo Piano di Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato, con Decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011, con cui si identificano alcune dimensioni prioritarie, che rappresentano le direttrici di intervento sulle quali si sono sviluppate proposte di azioni coordinate. Una delle quattro direttrici di azione del Piano riguarda la promozione dell'integrazione delle persone immigrate, nella quale sono confluiti gli interventi concernenti i minori stranieri ed i minori Rom)”;

⁴ Si ricordano altresì le Linee-guida per l'attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 30 maggio 2008, n.3676, 3677, 3678.

⁵ Si ricordano altresì le Linee-guida per l'attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 30 maggio 2008, n.3676, 3677, 3678.

7. **Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 207 del 1986**, “Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado (anche se occorre anticipare che, sin dal 1965, il Ministero della Pubblica Istruzione si è occupato dei minori Rom, adottando un’Intesa con l’Opera Nomadi, per l’istituzione delle classi speciali “*Lacio Drom*” (“Buon Viaggio”): scelta metodologica motivata dal fatto che si trattava del primo approccio alla scuola di una popolazione che mai prima vi si era avvicinata; la scuola speciale, proprio perché tale, permetteva un adattamento dei tempi e del calendario scolastico alla vita nomade. Nel 1982 si firmò una nuova Intesa, per assicurare la frequenza delle scuole dell’obbligo ai minori Rom nelle normali classi italiane. Contestualmente iniziò ad acquisire rilievo specifico la condizione dei minori in conflitto con la Legge. Nel 1988 viene emanato il DPR n. 448, che costituisce la prima regolamentazione del *Processo penale a carico di imputati minorenni*⁶”;

- **ACCORDO QUADRO**

1. **Accordo-quadro del marzo 2007**, tra il Ministero dell’Interno e l’ANCI, in relazione ai c.d. Patti per la sicurezza⁷.

⁶ In sintesi, se ne possono citare i principi ispiratori: La minima offensività del processo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi necessari per favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto; L’adeguatezza del processo a corrispondere a finalità educative e responsabilizzanti; La residualità della detenzione sia per le misure cautelari, sia di esecuzione della pena; La rete che va costruita con tutte le agenzie educative del territorio ove il minorenne insiste.

⁷ WWW.INTERNO.IT/MININTERNO/EXPORT/SITES/DEFAULT/IT/TEMI/SICUREZZA/0999_PATTI_PER_LA_SICUREZZA.HTML.

ANNESSO 3

CORNICE NORMATIVA REGIONALE E PROVINCIALE

LAZIO

L.R. 24 maggio 1985, n. 82

Norme in favore dei “Rom”.

- **Contenuti:**

La legge in esame prevede l'erogazione di contributi finanziari ai Comuni, alle comunità montane, agli enti pubblici o privati, che operano per favorire:

1. la conoscenza e la tutela delle tradizioni culturali delle popolazioni nomadi;
2. la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito per le popolazioni nomadi;
3. il reinserimento o l'acquisto della casa per le suddette popolazioni che preferiscano adottare la vita sedentaria;
4. l'organizzazione di corsi di formazione professionale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, il **campo di sosta** dotato di tutti i servizi necessari, deve avere una **superficie compresa tra i 2000 e i 4000 metri quadrati**. **I rom che intendono accedervi devono versare all'amministrazione comunale un contributo finanziario.**

Il contributo regionale per l'acquisto dell'area di sosta è pari al 75% della spesa, mentre il contributo **per la promozione della cultura rom e delle attività regionali è pari al 60 % della spesa**. Per le **iniziative di formazione professionale** il contributo regionale può essere **pari al 100% della spesa**.

Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge in esame è prevista l'istituzione della **Consulta regionale per la tutela delle popolazioni Rom** cui spettano funzioni consultive e propositive in materia.

- **Contributi finanziari:**

Per l'attuazione della legge in esame era autorizzata una spesa pari a **500 milioni di lire**.

SARDEGNA

L.R. 9 marzo 1988, n. 9

Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi

- **Contenuti:**

La legge in esame reca l'impegno regionale nella promozione di interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed allo sosta sul territorio.

Sono previsti, in particolare, contributi regionali alle province, ai comuni, nonché agli enti pubblici o privati che operano per favorire la conoscenza e la tutela delle tradizioni nomadi; per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative di istruzione; per la realizzazione e gestione dei campi di sosta e transito e per l'organizzazione di corsi di formazione professionale.

Il campo di sosta dotato di tutti i servizi necessari, deve avere una **superficie compresa tra i 2000 e i 4000 metri quadrati. I nomadi che intendono accedervi devono versare all'amministrazione comunale un contributo finanziario.**

Per le finalità di cui alla legge in esame è prevista l'erogazione di contributi pari al 100% della spesa per l'acquisto delle aree in cui realizzare le zone di sosta e di transito; fino all'80% per la realizzazione di attività di tutela delle tradizioni nomadi e fino al 100% per le iniziative relative alla formazione professionale se di carattere annuo, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80% per il secondo e il terzo anno.

- **Contributo finanziario:**

Per la realizzazione di quanto previsto dalla legge in esame era previsto uno stanziamento annuo pari a **1.050.000.000 lire.**

EMILIA ROMAGNA

L. R. 23 novembre 1988 n. 47

Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna

- **Contenuti:**

La legge in esame è finalizzata a disciplinare la concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito e alla sosta sul territorio regionale e ad agevolare il loro reinserimento nella comunità.

In particolare, l'articolo 4 prevede la realizzazione da parte dei **Comuni** singoli o associati, con un **contributo regionale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile**, di **aree sosta** con un numero **massimo di 16 piazzole** della superficie minima di 120 mq., sentite le rappresentanze locali dei nomadi in merito all'ubicazione dell'area stessa.

Le **aree di transito**, con un **massimo di 10 piazzole**, secondo quanto prescritto dall'art. 5, devono essere realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri comuni, singoli o associati, interessati con il medesimo contributo sopra citato. La sosta in tali aree, classificate come "zona per attrezzature speciali di uso pubblico", non deve superare, salvo eccezioni, le **48 ore**.

Alla **Giunta regionale** è attribuito il compito di emanare **linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi**.

L'articolo 6 della normativa in esame stabilisce che le aree sopra descritte siano autogestite da parte degli utenti. Ai Comuni è prescritto altresì l'obbligo di adottare iniziative per favorire **l'accesso alla casa** dei nomadi che la richiedano, nonché **l'accesso e la frequenza al sistema scolastico** con particolare riferimento ai bambini in età scolare.

I Comuni dovranno, inoltre, promuovere **attività di formazione professionale** dei nomadi anche finalizzate al recupero delle loro tradizioni artigianali; **individuare aree comunali disponibili per l'installazione di circhi e parchi divertimento**; creare le condizioni affinché i nomadi conseguano **certificazioni e licenze per l'esercizio di attività produttive, commerciali e dello spettacolo**.

La legge in esame prevede, infine, l'istituzione di un **Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi** con compiti propositivi e consultivi e di un **gruppo di lavoro tecnico interassessorile** con funzioni di raccordo tra gli assessorati competenti in materia.

- **Contributi finanziari:**

Con delibera G.R. del **5 dicembre 2005, n. 1974** sono stati individuati i **contributi destinati ai Comuni per la realizzazione e il miglioramento di aree per i nomadi** per un importo pari a **3.119.443,61 euro**. L'esecuzione delle opere finanziate doveva essere avviata entro **6 mesi** dalla data di pubblicazione della delibera sul B.U.R. Emilia Romagna.

LOMBARDIA

L.R. 22 dicembre 1989 n. 77

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle “Etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”.

- **Contenuti:**

La legge in esame impone ai Comuni maggiormente interessati dalla presenza di nomadi l'obbligo di realizzare **campi di sosta o di transito**, nonché iniziative di formazione in ambito scolastico e professionale. È prevista altresì una specifica **disposizione a tutela dei minori**.

Al fine di creare una sede di incontro, confronto, definizione e verifica degli obiettivi è prevista l'istituzione della **Consulta regionale per il nomadismo** e di un **Comitato tecnico** di cui la Regione deve avvalersi per lo svolgimento delle funzioni programmate in materia.

Spetta inoltre alla Giunta regionale il compito di proporre all'approvazione del consiglio il Piano triennale relativo alle politiche e agli obiettivi di intervento previsti dalla legge in esame.

VENETO

L.R. 22 dicembre 1989, n. 54

Interventi a tutela della cultura dei rom e dei sinti

- **Contenuti:**

La legge in esame dispone l'erogazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione e la gestione di campi di sosta appositamente attrezzati; per la realizzazione di iniziative di scolarizzazione e di sostegno dell'attività di artigianato e di altri mestieri tipici della cultura rom e sinti.

I **campi di sosta** dovranno avere una superficie compresa tra i **2000 e i 4000 mq.**

I nomadi che intendano stabilirsi all'interno dello stesso dovranno versare all'amministrazione un **contributo finanziario.**

I comuni dovranno adottare anche opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa.

È prevista inoltre l'istituzione di una **Consulta regionale per la tutela dei rom e dei sinti.**

UMBRIA

L.R. 27 aprile 1990, n. 32

Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale.

- **Contenuti:**

La legge in esame prevede l'erogazione di contributi finanziari a favore dei Comuni che realizzino aree di sosta o di transito dei nomadi sul territorio regionale.

Il **campo di sosta**, nel quale è previsto un periodo di permanenza massimo di **un anno** per **non più di 100 utenti** deve avere una superficie tra i **2000 e i 3000 mq.**

Nell'**area di transito** non si potrà invece sostare per più di **20 giorni**.

Spetta alla Giunta, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approvare il Piano annuale per la localizzazione delle aree di sosta e delle aree di transito.

L'erogazione dei contributi è così ripartita: fino al 30% della spesa per l'acquisto delle aree di sosta, per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito nonché per la gestione delle stesse.

Sono inoltre riconosciute delle **provvidenze a favore dei giovani nomadi che si iscrivano e frequentino le scuole dell'obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole secondarie in Umbria.**

Sono infine disposte misure volte a favorire **iniziative di sostegno del settore dell'artigianato.**

PIEMONTE

L.R. 10 giugno 1993, n. 26

Interventi a favore della popolazione zingara

- **Contenuti:**

La legge in esame prevede l'erogazione di contributi a favore dei Comuni e degli enti pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari per l'attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione degli stessi.

È prevista la realizzazione di **aree di sosta** che vengono considerate, su richiesta, quale domicilio o residenza dello zingaro, la cui ampiezza varia dai **2000 ai 4000 metri quadrati**.

I Comuni dovranno inoltre porre in essere opportune iniziative in tema di **edilizia sovvenzionata e popolare** per favorire l'accesso alla casa per le famiglie zingare che scelgano la vita sedentaria.

È prevista l'istituzione della **Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara** con compiti propositivi e consultivi in materia.

Per le iniziative previste dalla legge in esame è previsto un **contributo regionale fino al 50% della spesa ammissibile**.

MARCHE

L.R. 5 gennaio 1994, n. 3.

Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie.

- **Contenuti:**

La legge in esame all'articolo 3 recava l'impegno della Regione nella promozione, sostegno e istituzione, da parte dei comuni singoli o associati, delle aree di sosta per i nomadi, composte da un numero minimo di 16 piazzole e dotate delle opere di urbanizzazione primaria, nonché l'istituzione da parte dei comuni singoli e associati delle aree di transito costituite da un massimo di 10 piazzole. La permanenza nell'area di transito non doveva superare i tre giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia.

Si segnala che la suddetta legge è stata **abrogata** dalla **L.R. 5 gennaio 1994, n. 3.**

TOSCANA

L.R. 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti

- **Contenuti:**

La legge in esame prevede interventi volti a favorire la residenzialità e il transito dei popoli rom e sinti attraverso la realizzazione di **aree attrezzate per la residenza ed il recupero ad uso abitativo di edifici pubblici e privati.**

Nei comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie rom e sinti saranno invece predisposte **aree attrezzate alla sosta breve.**

Ai comuni spetta altresì il compito di attuare idonee iniziative per favorire l'inserimento di rom e sinti nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e aiuto all'occupazione, nonché l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

LIGURIA

L.R. 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari

- **Contenuti:**

La legge in esame, nel dettare disposizioni volte a costruire un sistema integrato di promozione e di protezione sociale delle persone in condizioni di bisogno, attraverso interventi e servizi sociali e socio-sanitari, all'**articolo 40** disciplina le **“Azioni per favorire l'inclusione sociale”** stabilendo che spetta al **Piano Sociale Integrato Regionale individuare interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone in stato di disagio**, anche immigrate, **con particolare riferimento** alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme, **ai nomadi** e alle persone senza fissa dimora.

In tale ambito devono essere promosse sperimentazioni e progetti innovativi, finalizzati alla prevenzione delle nuove povertà e a contrastare fenomeni emergenti di esclusione sociale, anche in armonia con le politiche di inclusione e coesione sociale promosse dalla Unione europea.

Inoltre, per la rimozione delle cause di disagio sociale gli enti locali, unitamente ad enti preposti alla formazione professionale e alle attività occupazionali, devono realizzare programmi e percorsi protetti per la qualificazione professionale e l'avvio al lavoro anche tramite tirocini, laboratori e forme di sostegno economico (borse lavoro), per facilitare l'ingresso della persona con disagio nelle attività produttive.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L.P. 29 ottobre 2009, n. 12

Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in Provincia di Trento

- **Contenuti:**

La legge in esame individua soluzioni alloggiative e misure per l'integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale.

Spetta alla Giunta l'approvazione di un **piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom**, con cui deve essere individuato il numero e la tipologia delle aree residenziali e dei campi di transito e i requisiti, i criteri e le modalità di assegnazione delle stesse.

Nei **campi di transito** è prevista una sosta non superiore a 14 giorni continuativi e 30 all'anno.

L'**area residenziale** dovrà invece estendersi su di una superficie compresa tra i **500 e i 2000 mq.**

È previsto altresì il **recupero abitativo di edifici pubblici e privati** da assegnare ai gruppi sinti e rom.

Sono previste altresì misure di scolarizzazione per adulti e formazione professionale.

È inoltre prevista l'istituzione di una **Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom** cui spettano attività di studio e consultive.

MARCHE

L.R. 28 dicembre 2010, n. 20

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011).

- **Contenuti:**

È previsto per il concorso regionale al finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni nomadi uno stanziamento pari a euro 10.000,00.

TAVOLA n. 1

• FLUSSI MIGRATORI

<p>Primo flusso migratorio</p>	<p>XIV-XV secolo</p>	<p>Dapprima Rom soprattutto dai Balcani, insediatisi nel Sud dell'Italia e poi Sinti, provenienti dalla Prussia e dall'Austria insediatisi nel Nord e nel Centro-Italia, che formano una serie di comunità, corrispondenti ai nomi delle Regioni italiane: i Rom <i>Abruzzesi</i> e <i>Molisani</i>; ed i Sinti <i>Piemontesi</i>. L'origine dei <i>Caminanti siciliani</i> non è nota.</p>
<p>Secondo flusso migratorio</p>	<p>XIX-XX secolo (in particolare dopo le due guerre mondiali)</p>	<p>Altre comunità Sinti (Gäckane e Estrekhària) arrivarono soprattutto nel Nord Italia da: Germania; Austria e Slovenia. Le comunità Rom (Harvati, Kalderasha, Churara e Lovara) arrivarono da: Croazia; Istria; Slovenia; Ungheria e Romania, ma anche dalla Polonia e dalla Svezia, insediandosi in tutte le Regioni italiane (i Rom Harvati perlopiù al Nord).</p>
<p>Terzo flusso migratorio</p>	<p>Tra gli anni '60 e '70</p>	<p>Soprattutto da: Ex-Jugoslavia (Rom Xoraxané e Dasikhané); Polonia (Rom Lovara); Romania (Rom romeni); Kosovo (Rom Arlija); ed anche Algeria (un piccolo gruppo di Rom Kaulija). Nel Nord e nel Centro si registrò l'area di maggiore insediamento dei Rom Xoraxané e Dasikhané, laddove gli altri gruppi si dislocarono su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>Quarto flusso migratorio</p>	<p>Il quarto flusso migratorio (ancora in corso), iniziato con il collasso del regime sovietico nel 1989, si è accentuato con l'allargamento dell'UE, a</p>	<p>Dapprima Rom Xoraxané e Dasikhané dai Paesi della Ex-Jugoslavia e quindi Rom romeni dalla Romania e Rom dalla Bulgaria.</p>

	partire dai primi anni del 2000.	
--	----------------------------------	--

TAVOLA n.2⁸

• **DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA**

<u>Primo flusso migratorio tra il XIV ed XV secolo</u>		
Comunità:	Regione prevalente (1)	Possibile origine
Sinti <i>Giostrai</i> sin dal XV secolo e così suddivisi:		
• Sinti <i>Piemontesi</i>	Piemonte	Prussia ed Austria
• Sinti <i>Lombardi</i>	Lombardia, Emilia e Sardegna	
• Sinti <i>Mucini</i> (Valstiké)	Emila e Piemonte	
• Sinti <i>Veneti</i>	Veneto	
• Sinti <i>Emiliani</i>	Emilia Romagna	
• Sinti <i>Marchigiani</i>	Marche, Umbria e Lazio	
Rom, distinti in:	Regione prevalente (1)	
• Rom <i>Abruzzesi e Molisani</i> giunti nel XIV secolo	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Lazio. Piccoli gruppi in Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria e Marche	Principalmente dai Balcani. Abruzzesi e Molisani dall'Albania. Napoletani forse dalla Spagna e Cilentani dalla Grecia.
• Rom <i>Napoletani</i> (Napulengre)	Campania	
• Rom <i>Cilentani</i> (Ròmje Celentani)	Campania	
• Rom <i>Lucani</i> (Ròmije Basalisk)	Basilicata	
• Rom <i>Pugliesi</i>	Puglia	
• Rom <i>Calabresi</i>	Calabria	
<i>Caminanti Siciliani</i>	Sicilia, ma piccolo gruppi si registrano anche in Lombardia, Lazio e Campania	Origine sconosciuta
(1) Distribuzione geografica nelle Regioni italiane: Nord : Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro : Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.		
<u>Secondo flusso migratorio tra il XIX ed il XX secolo</u>		
Comunità:	Regione (1)	Possibile origine
Sinti Gàckane	Nord e Centro	Germania
Sinti Estrekhària	Trentino Alto Adige	Austria

⁸ Si veda Strati F., "ITALY- Promoting Social Inclusion of Roma - A Study of National Policies", Studio Ricerche Sociali (SRS), 2011.

Sinti Kranària	Friuli Venezia Giulia	Carnia
Sinti Krasària	Friuli Venezia Giulia	Carso o altopiano di Krast, tra la Slovenia e l'Italia
Rom Harvati con sotto-gruppi: Slovensko e Hrvatsko	Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Liguria	Croazia, Istria e Slovenia
Rom Kalderasha con sotto-gruppi: Chukuresti, Doresti e Zurkaja.	Tutte le Regioni, ad eccezione del Molise e della Basilicata	Paesi della Ex-Jugoslavia, Romania ed Ungheria
Rom Churara (un piccolo gruppo), oggi rientranti nei Rom Kalderasha.		
Rom Lovara	Tutte le Regioni	Ungheria, Svezia, Polonia (principalmente con cittadinanza francese e spagnola)
<u>Terzo flusso migratorio tra gli anni '60 e '70</u>		
Rom Xoraxanè con sotto-gruppi: Cergarija Vlasenicaqi, Cergarija Crna Gora, Rudasha, Gambasha, Shiftarija, Mangiuppi, Kaloperija e Arlija	In tutte le Regioni, con una maggiore concentrazione al Nord e nel Centro Italia	Dai Paesi della Ex-Jugoslavia, quali la Bosnia, la Croazia, Montenegro, Herzegovina, Macedonia e Kosovo
Rom Dasikhanè con sotto-gruppi: Kanjaria, Rudari, Mrznarija, Busnarija, Bulgarija, Gurbeti e Bankulesti	In prevalenza nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, con piccoli gruppi in Campania ed in Sicilia	Serbia, Kosovo, Croazia, Macedonia e Bulgaria
Rom Lovara	In tutte le Regioni	Polonia
Rom Arlija/Siptaira	In tutte le Regioni	Kosovo e Macedonia
Rom Romeni	In tutte le Regioni	Romania e Serbia
Rom Kaulija	In tutte le Regioni	Algeria
(1) Distribuzione geografica nelle Regioni italiane. Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna		
<u>Quarto flusso migratorio, dal collasso del regime comunisti nell'Europa orientale in poi</u>		
Comunità	Regione (1)	Possibile origine
Rom Xoraxanè	In tutte le Regioni con concentrazioni in Lombardia	Kosovo, Bosnia e Herzegovina, Croazia, Macedonia
Rom Kalderasha	In tutte le Regioni	Dalla Ex-Jugoslavia, Ungheria e Romania
Rom Romeni	In tutte le Regioni, da una presenza iniziale in	Romania e Serbia

	Lombardia, Liguria, Emilia, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia	
Rom Bulgari	In tutte le Regioni	Bulgaria
(1) Distribuzione geografica delle Regioni italiane. Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna		

TAVOLA n. 3⁹


• PRESENZA DELLE COMUNITA' RSC

Cittadini italiani			
Comunità	Stima minima	Stima massima	Stima media
Sinti	30.000	35.000	32.500
Primi Rom e Caminanti	30.000	30.000	30.000
Rom Harvati	7.000	2.000	8.500
Rom Kalderasha		8.000	
Totale	67.000	75.000	71.000
Cittadini non-italiani			
Gruppo etnico principale	Stima minima	Stima massima	Stima media
Rom Lovara	1.000	1.000	1.000
Rom Xoraxanè and Dasikhanè	40.000	40.000	40.000
Rom romeni	40.000	50.000	45.000
Totale	81.000	91.000	86.000
Totale			
Principali caratteristiche	Stima minima	Stima massima	Stima media
Popolazione totale Rom	148.000	166.000	157.000
Totale dei Rom rispetto alla popolazione totale italiana (2)	0,25%	0,28%	0,26%
Totale dei Rom italiani rispetto al totale dei Rom	45%	45%	45%
Percentuale dei Rom, provenienti da altri Paesi dell'UE (2), principalmente dalla Romania	20%	25%	23%
Percentuale dei Rom, provenienti da Paesi extra-europei o apolidi (di fatto) (2), principalmente dalla Ex-Jugoslavia	35%	30%	32%
(1) Non si includono coloro che sono privi di permesso di soggiorno, ossia gli immigrati irregolari; (2) Stime sui dati del 2010. Le altre stime si riferiscono a dati di diversi anni, perlopiù tra il 2006 ed il 2010.			

⁹ Si veda Strati F., "ITALY- Promoting Social Inclusion of Roma - A Study of National Policies", Studio Ricerche Sociali (SRS), 2011.

TAVOLA n. 4

• POPOLAZIONE RSC STANZIATA NELLE AREE RURALI



Fonte: INEA